



COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì – Cesena

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO - Piazza della Repubblica n. 35
47030 Sogliano al Rubicone (FC)- Tel. 0541.817311 – Fax 0541.948866

P.G. n. 4631/2026

AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CON I QUALI STIPULARE CONVENZIONE PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DI FREQUENZA DEI MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE – ESTATE 2026

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 14/04/2026, con la quale l'Amministrazione ha deciso di supportare le famiglie residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone nel periodo estivo 2026 mediante l'attivazione di una misura di abbattimento della retta di frequenza dei centri estivi, coerente con l'intervento regionale del "*Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita lavoro: sostegno per le famiglie alla frequenza di centri estivi anno 2026*" di cui alla DGR n. 368/2026 (ove presente) e finalizzata al sostegno organizzativo delle famiglie;

Premesso che con il succitato atto la Giunta comunale ha stabilito le linee di indirizzo della misura, compresi i requisiti per l'accesso all'agevolazione, l'entità della misura, le modalità di applicazione ed erogazione delle somme ed i criteri per l'individuazione dei gestori di centri estivi con i quali convenzionarsi per l'abbattimento della retta di frequenza dei centri estivi ai residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone;

Tutto ciò premesso si emana il seguente

AVVISO PUBBLICO

ART. 1 - FINALITÀ E DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

Il Comune di Sogliano intende sostenere la frequenza dei centri estivi mediante convenzionamento con i servizi educativi e ricreativi a favore dei minori residenti, con conseguente abbattimento della retta a carico delle famiglie.

Destinatari dell'agevolazione:

- Bambini e ragazzi residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone, senza distinzione di condizione economica o occupazionale dei genitori;
- Età compresa tra 3 e 14 anni (nati dal 01/01/2012 al 31/12/2023), indipendentemente dalla data di compimento entro l'anno.

L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente a fronte della frequenza effettiva del minore al centro estivo convenzionato.

ART. 2 – AGEVOLAZIONE TARIFFARIA E PERIODO DI RIFERIMENTO

1. L'agevolazione tariffaria a favore delle famiglie, finalizzata all'abbattimento della retta settimanale di frequenza al centro estivo, è riconosciuta per ciascun bambino/ragazzo nella misura massima di € 80,00 a settimana.
2. L'agevolazione non copre eventuali quote di iscrizione né costi relativi a servizi aggiuntivi eventualmente previsti dal gestore del centro estivo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: pasti non inclusi nella retta, gite/uscite, trasporto/navetta, materiale didattico o attività opzionali.
3. L'agevolazione riconosciuta non può in alcun caso superare la retta settimanale effettivamente applicata dal gestore. Qualora la retta settimanale sia inferiore o pari a € 80,00, l'agevolazione sarà pari all'importo della retta medesima.
4. L'agevolazione è subordinata alla frequenza effettiva del minore al centro estivo e può essere fruita anche per settimane non consecutive, nonché presso centri estivi differenti, anche con rette diverse e con sede in Comuni diversi da quello di residenza, purché convenzionati formalmente con il Comune.
5. Il suddetto importo costituisce esclusivamente integrazione del corrispettivo del servizio ("integrazione-prezzo") e non rappresenta contributo diretto alla famiglia.
6. L'erogazione dell'agevolazione avviene esclusivamente tramite integrazione del corrispettivo a favore del soggetto gestore convenzionato, che si impegna ad applicare direttamente la riduzione della retta alle famiglie aventi diritto.
7. L'agevolazione non è riconosciuta in caso di mancata frequenza del minore o di assenza di documentazione comprovante la presenza presso il centro estivo.
8. L'agevolazione costituisce integrazione del corrispettivo del servizio educativo e ricreativo reso dal soggetto gestore, ed è erogata a fronte della presentazione di report sulle presenze dei minori e sull'effettiva applicazione della riduzione tariffaria, secondo il modello predisposto dal Comune. Il riconoscimento economico al gestore è subordinato alla verifica della frequenza e della regolare erogazione del servizio secondo quanto previsto dalla convenzione.

ART. 3 – CUMULABILITÀ CON ALTRI FINANZIAMENTI

I minori beneficiari di agevolazioni o contributi erogati da soggetti pubblici o privati per la stessa tipologia di servizio, inclusi eventuali contributi regionali riconosciuti nell'ambito del "*Progetto per il contrasto alle povertà educative e conciliazione vita-lavoro – sostegno alle famiglie alla frequenza di centri estivi anno 2026*" della Regione Emilia-Romagna, non possono beneficiare dell'agevolazione comunale per le stesse settimane in cui è stato concesso un altro contributo. Per le restanti settimane, è possibile l'applicazione dell'agevolazione comunale di cui al presente avviso.

ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI E CORRISPETTIVO DELL'AGEVOLAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di sostenere la frequenza dei centri estivi 2026 e garantire l'abbattimento della retta settimanale a carico delle famiglie, individua tramite il presente avviso pubblico tutti i soggetti interessati all'organizzazione di centri estivi (associazioni, cooperative sociali, imprese, soggetti profit e no-profit, con o senza personalità giuridica) con i quali stipulare apposita convenzione.
2. L'agevolazione tariffaria per ciascun bambino/ragazzo è pari ad un massimo di € 80,00 a settimana, secondo quanto definito all'art. 2. Il soggetto gestore, sottoscrivendo la convenzione, si impegna ad applicare alle famiglie aventi diritto la riduzione della retta pari all'agevolazione riconosciuta.

3. Anche nel caso di pacchetti settimanali scontati, la riduzione applicata alla famiglia deve comunque corrispondere all'agevolazione prevista, calcolata sul costo effettivo del pacchetto.
4. Il Comune corrisponderà direttamente al soggetto gestore la somma corrispondente all'agevolazione per ciascun minore e per ciascuna settimana di frequenza, in modo che la riduzione della retta sia applicata alle famiglie al momento del pagamento.
5. L'obiettivo è agevolare la frequenza dei centri estivi, garantendo alle famiglie una scontistica immediata, e consentire la pianificazione della partecipazione per più settimane.
6. I soggetti gestori convenzionati devono:
 - curare l'organizzazione complessiva delle attività, sia sul piano educativo e progettuale che su quello amministrativo e organizzativo (raccolta iscrizioni, riscossione rette, assicurazioni, gestione del personale educativo e ausiliario, rapporti con fornitori di servizi, ecc.);
 - assumere a proprio carico l'organizzazione e la gestione del servizio di centro estivo, impegnandosi ad applicare alle famiglie aventi diritto la riduzione della retta quale modalità operativa di erogazione del servizio convenzionato;
 - garantire la pubblicizzazione delle proprie iniziative riportando la dicitura: *"In collaborazione con il Comune di Sogliano al Rubicone – Assessorato alle Politiche Giovanili, Servizi Sociali, Scuola"*.
7. Il soggetto gestore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità e rendicontazione previsti dal Comune, inclusa la conservazione dei report sulle presenze dei minori e sull'applicazione dell'agevolazione, per eventuali verifiche amministrative o contabili.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE AI SOGGETTI GESTORI

1. Le somme dovute ai soggetti gestori convenzionati, a titolo di integrazione del corrispettivo del servizio educativo e ricreativo, saranno liquidate in due fasi:
 - a) Anticipo del 50% all'avvio delle attività, calcolato in base alle iscrizioni dei minori residenti nel Comune di Sogliano al Rubicone, previa presentazione:
 - di copia della SCIA presentata al Comune competente per sede del servizio (se diversa da Sogliano al Rubicone);
 - di una relazione tecnico-contabile analitica contenente tutti gli elementi utili alla definizione dell'anticipo, redatta secondo il modello predisposto dall'Ente, in cui vengono attestate le presenze dei minori residenti e l'effettiva applicazione dello sconto alle famiglie.L'anticipo potrà essere oggetto di rideterminazione o recupero in sede di saldo, sulla base delle presenze effettive.
 - b) Saldo del 50% a conguaglio a conclusione delle attività, subordinato alla verifica della realizzazione dei programmi e delle attività conformi al progetto depositato e alla presentazione, entro il 30.09.2026, di una relazione tecnico-contabile analitica finale, sempre redatta secondo il modello predisposto dall'Ente, con indicazione delle presenze effettive dei minori e dell'applicazione dell'agevolazione tariffaria.
2. Le somme riconosciute dal Comune ai soggetti gestori costituiscono integrazione del prezzo del servizio reso all'utenza e devono intendersi importi omnicomprensivi, comprensivi di ogni eventuale onere fiscale, tributario o contributivo previsto dalla normativa vigente.
3. Il soggetto gestore resta esclusivamente responsabile del corretto inquadramento fiscale della propria attività, nonché della corretta applicazione del regime IVA o di eventuali esenzioni

previste dalla normativa vigente (tra cui, a titolo esemplificativo, art. 36-bis del D.L. 175/2023 o art. 4 del DPR 633/1972).

4. Le somme corrisposte devono essere fatturate con applicazione dell'aliquota IVA, salvo che le prestazioni verso gli utenti rientrino nelle esenzioni previste (art. 36-bis D.L. 175/2023) o fuori campo IVA (art. 4 D.P.R. 633/1972).
5. In nessun caso il soggetto gestore potrà:
 - richiedere al Comune somme ulteriori rispetto agli importi previsti dal presente avviso o dalla convenzione a titolo di IVA o altri oneri fiscali;
 - applicare alle famiglie rette maggiorate o rimodulate al fine di recuperare l'IVA o altri oneri fiscali connessi alla propria attività.
6. L'eventuale imponibilità IVA del servizio rientra nella responsabilità gestionale e fiscale del soggetto gestore, che dovrà tenerne conto nella determinazione delle proprie tariffe senza alterare l'entità dell'agevolazione tariffaria applicata alle famiglie.
7. La liquidazione delle somme avverrà previa presentazione di documento fiscale (fattura o ricevuta) trasmesso in formato elettronico secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, nel rispetto dei termini di pagamento previsti dal D.Lgs. 192/2012.
8. Il soggetto gestore dovrà inoltre presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il trattamento fiscale applicato alla propria attività di centro estivo.
9. Tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale dovrà essere conservata dal gestore e resa disponibile al Comune per eventuali controlli e verifiche, al fine di garantire piena trasparenza e tracciabilità dell'agevolazione.
10. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla documentazione amministrativa e contabile relativa al servizio erogato.

ART. 6 – REQUISITI DEI SOGGETTI GESTORI PER IL CONVENZIONAMENTO

1. I soggetti gestori privati di centri estivi (associazioni, cooperative sociali, imprese, soggetti profit e no-profit, con o senza personalità giuridica) che intendono convenzionarsi con il Comune di Sogliano al Rubicone devono:
 - a) Aver presentato, o impegnarsi a presentare prima dell'avvio del servizio, la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), attestante il possesso dei requisiti strutturali, funzionali e delle dotazioni minime previsti dalla normativa regionale vigente per centri estivi (DGR 247/2018, modificata con DGR 469/2019). Nota: per le istituzioni scolastiche paritarie, il servizio estivo è assimilato all'attività principale svolta negli stessi spazi durante l'anno scolastico; pertanto, non è necessario presentare la SCIA, restando comunque obbligatoria la produzione del progetto educativo e organizzativo secondo il modello predisposto dal Comune.
 - b) Impegnarsi ad adottare tutte le indicazioni operative eventualmente disposte a livello nazionale e/o regionale.
 - c) Allegare alla domanda i costi settimanali riferiti ai mesi di frequenza del centro estivo, adeguatamente pubblicizzati dal gestore.
 - d) Garantire, oltre ai requisiti minimi previsti dalla normativa, i seguenti requisiti aggiuntivi:
 - Accoglienza di tutti i bambini richiedenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, senza discriminazioni di accesso, fatta eccezione per motivi organizzativi documentati e per garantire continuità didattica;

- Accoglienza dei bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992, in accordo con il Comune di residenza, garantendo modalità di intervento e sostegno appropriate;
 - Pubblicazione di un progetto educativo e organizzativo accessibile alle famiglie, contenente finalità, attività, articolazione della giornata, spazi, personale coinvolto (orari e turnazione);
 - Garanzia della fruizione di diete speciali per i minori, se previsto il servizio mensa, garantendo adeguata documentazione e comunicazione alle famiglie.
2. Il soggetto gestore si impegna inoltre a:
- Garantire che il centro estivo sia organizzato nel rispetto dei requisiti strutturali e funzionali e delle dotazioni minime previste dai protocolli nazionali e/o regionali per centri estivi in vigore;
 - Tenere idonea contabilità delle rette applicate, degli sconti riconosciuti alle famiglie e delle presenze dei minori, rendendola disponibile al Comune in caso di eventuali controlli e sopralluoghi da parte dell'Amministrazione comunale o dei servizi competenti;
 - Stipulare polizza assicurativa a copertura di personale (incluso volontario) e minori frequentanti il centro.
3. Completata l'istruttoria delle domande, il Comune pubblicherà sul proprio sito istituzionale www.comune.sogliano.fc.it l'elenco dei soggetti gestori convenzionati, presso i quali le famiglie residenti potranno iscrivere i minori per il periodo estivo e ottenere l'agevolazione tariffaria sulla retta di frequenza.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti gestori privati di centri estivi interessati al convenzionamento con il Comune di Sogliano al Rubicone devono presentare la domanda **dal 20/04/2026 al 20/05/2026** completa dei seguenti documenti:
- a) Modello di domanda di partecipazione al bando (Allegato 1), redatto secondo lo schema predisposto dal Comune e allegato all'avviso pubblico, sottoscritto dal legale rappresentante o da procuratore con poteri. Se la richiesta non è firmata digitalmente, deve essere accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);
 - b) Progetto educativo e organizzativo del servizio, redatto secondo lo schema predisposto (Allegato 2), contenente le finalità, le attività, l'organizzazione degli spazi, del personale e delle giornate;
 - c) Tariffario dei costi settimanali per la frequenza al centro estivo (su carta libera);
 - d) Copia dello statuto o atto costitutivo (per enti o associazioni), se non già a disposizione dell'Amministrazione comunale.
2. Le domande dovranno pervenire al Comune di Sogliano al Rubicone – Area Servizi alla Persona e sviluppo economico entro la data stabilita dal presente avviso, con una delle seguenti modalità:
- Consegna a mano o tramite posta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sogliano al Rubicone – P.zza Della Repubblica n. 35, 47030 Sogliano al Rubicone (FC);
 - Trasmissione tramite PEC all'indirizzo: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi della L. 241/1990, è responsabile dell'istruttoria, della verifica della completezza della documentazione e della conformità ai requisiti previsti dal bando, ai fini dell'ammissione al convenzionamento.

ART. 8 – ESCLUSIONI

1. Non saranno prese in considerazione le domande che:
 - a) siano presentate con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
 - b) non utilizzino il modello di domanda predisposto dal Comune;
 - c) risultino incomplete o mancanti di dati richiesti;
 - d) non siano sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da procuratore con poteri.
2. L'esclusione dalle procedure di convenzionamento sarà comunicata ai soggetti gestori interessati, con motivazione documentata, al fine di garantire trasparenza e tracciabilità.

ART. 9 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA

1. La convenzione potrà essere risolta dal Comune o dal soggetto gestore convenzionato nei seguenti casi:
 - a) realizzazione delle attività progettuali in modo gravemente difforme rispetto a quanto dichiarato nella presentazione del progetto, o comunicazione formale all'Amministrazione dell'impossibilità a realizzare il progetto;
 - b) mancata presentazione entro i termini previsti della relazione descrittiva e valutativa dei programmi e delle attività e/o della relazione tecnico-contabile analitica;
 - c) mancata trasmissione, su richiesta del Comune, della documentazione amministrativa e contabile necessaria a giustificare le spese oggetto di rimborso o mancata integrazione della stessa.
2. Costituisce inoltre grave inadempimento contrattuale, con conseguente facoltà per il Comune di procedere alla risoluzione della convenzione e all'eventuale recupero delle somme erogate, il verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 - a) richiesta al Comune di somme ulteriori rispetto a quelle previste dalla convenzione a titolo di IVA o altri oneri fiscali;
 - b) applicazione alle famiglie di rette di frequenza maggiorate o rimodulate al fine di recuperare l'IVA o altri oneri fiscali connessi alla gestione del servizio;
 - c) mancata applicazione dell'agevolazione tariffaria nella misura stabilita dal presente avviso e dalla convenzione.
3. La revoca della convenzione potrà essere disposta da entrambe le parti tramite notifica formale, motivata e basata su ragioni documentate conformi alla normativa vigente.
4. Le convenzioni stipulate decadranno automaticamente al termine della liquidazione dell'agevolazione tariffaria e alla conclusione del procedimento previsto dal presente avviso.
5. Tutte le comunicazioni relative a risoluzioni o revoche saranno effettuate in forma scritta e conservate agli atti, al fine di garantire tracciabilità e trasparenza.

ART. 10 – TRASPARENZA

1. Il Comune di Sogliano al Rubicone provvede alla pubblicazione dei dati relativi ai soggetti gestori convenzionati e agli importi complessivamente erogati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei

dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018).

2. Non saranno pubblicati dati identificativi dei minori o delle famiglie beneficiarie, al fine di tutelare la privacy dei soggetti coinvolti, in conformità con l'art. 4 e art. 9 del GDPR.
3. Le informazioni pubblicate comprenderanno esclusivamente:
 - a) Elenco dei soggetti gestori convenzionati;
 - b) Importi totali erogati per ciascun soggetto gestore;
 - c) Numero aggregato di minori beneficiari, senza possibilità di identificazione diretta.
4. La pubblicazione ha finalità di trasparenza, tracciabilità e responsabilità amministrativa, conformemente ai principi di integrità, efficacia e buona gestione delle risorse pubbliche.

ART. 11 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico. Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al tel. 0541.817346 e-mail scuola@comune.sogliano.fc.it.

Per informazioni in merito all'avviso e assistenza telefonica nella compilazione della domanda: Istruttore Amministrativo dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico Chiara Corbara (tel. 0541 817346 – e-mail: scuola@comune.sogliano.fc.it).

Il presente avviso ed i relativi allegati, sono reperibili sul sito internet www.comune.sogliano.fc.it;

Allegati:

- ALLEGATO 1 - Modello di domanda di partecipazione al bando
- ALLEGATO 2 - Progetto educativo e di organizzazione del servizio
- Schema di convenzione

**LA RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA E SVILUPPO ECONOMICO**
Dott.ssa Elena Lanzoni
(firmato digitalmente)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679

Titolare del trattamento: Comune di Sogliano al Rubicone con sede in Piazza Repubblica 35, 47030 Sogliano al Rubicone (FC), Email: protocollo@comune.sogliano.fc.it PEC: comune.sogliano@cert.provincia.fc.it Centralino: 0541 817311 - Fax: 0541 948170.

Responsabile della Protezione Dati (RPD): Indirizzo di posta elettronica presso l'Ente del RPD: dpo@comune.sogliano.fc.it.

Finalità del trattamento: I dati personali richiesti dal presente bando e dal modulo di richiesta saranno utilizzati, in sede di attuazione di compiti istituzionali, ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando.

Base giuridica: La base giuridica del trattamento è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. e del Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio

di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento) e dall'art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato). In particolare i dati personali possono essere comunicati e trattati sia dall'Azienda Sanitaria competente per le attività di controllo e verifica dei requisiti e sia dalla Regione Emilia Romagna e dall'Unione Europea per realizzare attività di gestione, rendicontazione, verifica, monitoraggio e controllo riferite a progetti da lei finanziati come, a titolo esemplificativo: inviare comunicazioni agli interessati, realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o organizzare eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche messe in campo dalla Regione Emilia Romagna e dalla U.E.

Destinatari dei dati personali: I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto.

In particolare i dati potranno essere comunicati anche a:

1. Regione Emilia-Romagna per le attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio e controllo previste dai Regolamenti UE;
2. Autorità di controllo nazionali ed Europee nell'ambito delle loro attività istituzionali.

Trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale: I dati personali conferiti non saranno trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali al di fuori dell'Unione Europea.

Periodo/criteri di conservazione: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle modalità previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Diritti dell'Interessato di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679: L'Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) opposizione (art.21) dei dati personali inviando una raccomandata a.r. al Titolare del trattamento o una PEC a:

comune.sogliano@cert.provincia.fc.it.

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l'istruttoria della pratica; la conseguenza del mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di effettuare l'istruttoria e l'esito negativo del procedimento oggetto della presente informativa.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22.